



Provincia di Modena

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE DI MODENA

Integrazioni al Calendario Venatorio Regionale per l'annata venatoria 2013-2014

Articolo 1 – Finalità

Le disposizioni del presente Calendario Venatorio Provinciale costituiscono integrazione ai corrispondenti articoli del Calendario Venatorio Regionale approvato con DGR n. 320 del 25 marzo 2013.

Per il prelievo della fauna selvatica migratoria nelle AFV, si applicano il Calendario Venatorio Regionale e Provinciale.

Articolo 2 – Rapporti tra Province e Regioni confinanti

Nessuna integrazione al Calendario Venatorio Regionale.

Articolo 3 – Specie cacciabili, periodi di caccia

Nell'ATC MO 2 dal lunedì successivo alla terza domenica di ottobre termina la caccia alla pernice rossa.

Starna: nei comprensori omogenei C1, C2, C3 è vietata la caccia come previsto dal PFVP vigente.

Pernice Rossa: nei comprensori C1, C2 e C3 è ammessa la caccia a tale specie esclusivamente se presente un piano di gestione provinciale e sulla base di un piano di prelievo autorizzato che prevedeva anche i meccanismi di controllo degli abbattimenti; al fine di adempiere a quanto previsto al punto 3.2 quinto capoverso del Calendario Venatorio Regionale è obbligatorio inoltrare una comunicazione a mezzo fax al numero 059 200700 entro le 24 ore successive l'abbattimento di un capo di pernice rossa riportando le seguenti informazioni: nome e cognome del cacciatore, ATC ove è avvenuto l'abbattimento, data dell'abbattimento. Raggiunto il numero previsto nel piano di abbattimento la caccia a tale specie sarà terminata, anche se non ancora raggiunta la data di chiusura stabilita dal presente calendario, dandone ampia diffusione.

Qualora l'Amministrazione provinciale si dotasse di sistemi informatizzati per il controllo del prelievo della pernice rossa ne promuoverà una campagna informativa.

Nelle aree di progetto e nell'ATC MO3 la caccia alla pernice rossa è vietata.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia, in occasione di eventi climatici avversi si deve consultare il sito: [WWW.provincia.modena.it/politiche_faunistiche/caccia/prelievo della beccaccia](http://WWW.provincia.modena.it/politiche_faunistiche/caccia/prelievo_della_beccaccia); per aggiornarsi sui periodi di sospensione e ripresa della caccia in ottemperanza a quanto previsto D.G.R 1419 del 1° ottobre 2012.

Articolo 4 –Giornate e forme di caccia

PERIODO DI PREAPERTURA

Le giornate riportate in tabelle sono quelle fruibili per il prelievo relativo alle specie autorizzate in pre apertura

SPECIE	ATC MO1	ATC MO2	ATC MO3	AFV
Cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>) Gazza (<i>Pica pica</i>) Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)		01/09, 05/09, 08/09, 12/09		
Merlo (<i>Turdus merula</i>)		01/09, 05/09, 08/09		
Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)		01/09, 05/09, 08/09		

La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita dalla terza domenica di settembre e per la due settimane successive, da appostamento e/o vagante, in due giornate fisse (giovedì e domenica) fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del Calendario Venatorio Regionale.

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relativa al prelievo della fauna stanziale e migratoria.

La caccia alla specie merlo termina giovedì 26 dicembre.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 della Legge 157/92 la caccia alle specie cornacchia grigia, ghiandaia e gazza termina giovedì 31 ottobre e riprende giovedì 7 novembre.

Nel periodo compreso tra mercoledì 1 gennaio e venerdì 31 gennaio, come previsto all'articolo 4 punto 4.2 comma c del Calendario Venatorio Regionale, la caccia da appostamento e/o vagante potrà essere praticata negli Istituti ed Enti di gestione ricompresi territorialmente negli Ambiti Territoriali di Caccia nelle seguenti giornate fisse: ATC MO1 giovedì, sabato e domenica; ATC MO2 mercoledì, sabato e domenica ATC MO3 mercoledì, sabato e domenica.

Relativamente alla specie volpe si stabilisce che:

- per il prelievo in squadre organizzate gli Enti ed Istituti di gestione, comunicano alla Provincia le squadre organizzate e la disciplina di caccia.
- il prelievo con l'uso di armi a canna rigata munite di ottica potrà essere effettuato esclusivamente dai cacciatori di selezione abilitati e autorizzati al prelievo selettivo solo durante l'attività di caccia di selezione, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio.

Articolo 5 – Orari venatori

Ai fini dell'individuazione degli orari venatori, come sotto riportati e già previsti si utilizzano le ore convenzionali relative al sorgere e tramontare del sole fornite dall'Aeronautica Militare per la città di Modena, secondo la seguente tabella:

Periodo			Inizio selezione / migratoria	Inizio stanziale	Fine stanziale / migratoria	Fine selezione
15-30	Aprile	2013	5.19	6.19	20.11	21.11
01-15	Maggio	2013	4.57	5.57	20.29	21.29
16-31	Maggio	2013	4.41	5.41	20.46	21.46
01-15	Giugno	2013	4.32	5.32	20.59	21.59
16-30	Giugno	2013	4.32	5.32	21.04	22.04
01-15	Luglio	2013	4.40	5.40	21.02	22.02
16-31	Luglio	2013	4.53	5.54	20.50	21.50
01-15	Agosto	2013	5.11	6.11	20.32	21.32
16-31	Agosto	2013	5.29	6.29	20.07	21.07
01-15	Settembre	2013	5.47	6.47	19.40	20.40
16-30	Settembre	2013	6.04	7.04	19.12	20.12
01-15	Ottobre	2013	6.23	7.23	18.44	19.44
16-26	Ottobre	2013	6.43	7.43	18.18	19.18
27-31	Ottobre	2013	5.43	6.43	17.18	18.18
01-15	Novembre	2013	6.03	7.03	16.56	17.56
16-30	Novembre	2013	6.23	7.23	16.42	17.42
01-15	Dicembre	2013	6.39	7.39	16.37	17.37
16-31	Dicembre	2013	6.50	7.50	16.41	17.41
01-15	Gennaio	2014	6.52	7.52	16.55	17.55
16-31	Gennaio	2014	6.41	7.41	17.16	18.16
01-14	Febbraio	2014	6.26	7.26	17.35	18.35
15-28	Febbraio	2014	6.10	7.10	17.54	18.54
01-15	Marzo	2014	5.42	6.42	18.13	19.13
16-29	Marzo	2014	5.14	6.14	18.33	19.33
30-31	Marzo	2014	6.14	7.14	19.33	20.33
01-15	Aprile	2014	6.46	7.46	19.53	20.53

Nell'ATC MO1, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia termina alle 13.00.

Nell'ATC MO2, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia in forma vagante termina alle ore 13:00 ad esclusione della caccia agli ungulati e da appostamento.

Nell'ATC MO3, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia termina alle 13.00 ad esclusione della caccia agli ungulati.

Articolo 6 – Carniere

Nessuna integrazione al Calendario Venatorio Regionale.

Articolo 7 – Addestramento cani

In applicazione del punto 7.2 del Calendario Venatorio Regionale si stabilisce che:

- Negli ATC MO2 e MO3, per limitare il disturbo al prelievo selettivo degli ungulati, l'addestramento dei cani da caccia avrà inizio alle ore 7.30 e termine alle 19.00; nell' ATC MO1 l'addestramento dei cani da caccia avrà inizio alle ore 7.00 e termine alle 20.00;
- L'addestramento dei cani da caccia è consentito dall'ultima domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre.
- L'addestramento dei cani da caccia, come previsto dal punto 7.6 del calendario Venatorio Regionale, termina domenica 1 dicembre.

Nelle giornate di anticipazione dell'esercizio venatorio l'addestramento e allenamento dei cani da caccia è consentito esclusivamente dalle ore 13 alle ore 19 per gli ATC MO2 e MO3 ed alle ore 20 per l'ATC MO1, ad eccezione delle Zone di protezione speciale (ZPS) in cui è consentito dalle ore 7 nell'ATC MO1 e dalle ore 7.30 negli ATC MO2 e MO3.

Il conduttore deve avere al seguito la licenza di caccia e l'attestato di iscrizione all'ATC di appartenenza in corso di validità.

Al fine dell'utilizzo della muta in addestramento ed a caccia come previsto dai punti 4.12 e 7.2 del Calendario Venatorio Regionale, si disciplina di seguito l'attività a livello provinciale:

- è fatto obbligo al conduttore di muta, di presentare richiesta di autorizzazione all'utilizzo della muta (max sei cani) in addestramento e attività venatoria agli Istituti od Enti di gestione.
- La richiesta di autorizzazione recante i dati identificativi dei cani dovrà essere accompagnata dal titolo di abilitazione, degli stessi, previsto dall'Enci e sarà rilasciata dagli Enti o Istituti di gestione denominandola "ATTESTATO DI MUTA" assieme ad un cartellino per l'annotazione delle uscite.
- Il conduttore ed il resto dei partecipanti alla battuta (in attività venatoria) ha l'obbligo di indossare un gilet di riconoscimento.
- Il cartellino "conduttore" dovrà essere compilato ad ogni uscita ed a fine stagione consegnato all'Associazione Pro-Segugio di Modena che provvederà ad inoltrarlo agli Istituti od Enti di gestione che lo hanno rilasciato.
- Il carniere giornaliero è legato alla muta e non al numero di cacciatori, pertanto ogni muta potrà prelevare massimo una lepre per ogni giornata di caccia anche se il numero di cacciatori che cacciano con la muta stessa sono più di uno. A completamento dell'attività giornaliera è comunque previsto l'addestramento senza sparo.
- In caso di inadempienza o non rispetto di quanto sopra descritto vi è l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Articolo 8 – Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo – forestale

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITA' VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	ACCESSO DEL CACCIATORE
FLOREALI	Sono considerate tali tutte le forme di coltivazione di piante il cui fiore costituisce il prodotto finale di prima utilizzazione economica	NO	Solamente al guinzaglio	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti dei coltivi, con fucile scarico
IN SERRA E ORTICOLE IN GENERE	Sono considerate tali tutti i tipi di coltura aventi la serra come base di sviluppo vegetazionale, sotto qualsiasi forma tecnica questa venga esercitata e le orticole in piena aria	NO	Solamente al guinzaglio	NO
IN VIVAIO	Sono considerate tali la messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre, sino alla loro completa rimozione	NO	Solamente al guinzaglio	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti dei coltivi, con fucile scarico

VIGNETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti o no di impianti fissi di irrigazione o di rete antigrandine	NO	Consentito per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica sia con uva pendente sia dopo il raccolto	E' vietato l'accesso ai vigneti ai battitori o accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, collaborano al fine di scovare e far uscire la fauna selvatica verso i margini esterni degli appezzamenti interessati a tali coltivazioni. Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico e con assoluto divieto di sparo sino a raccolto ultimato
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da arbusti o da alberi da frutto sotto qualsiasi forma tecnica vengano organizzati con o senza impianto irriguo fisso e con o senza rete antigrandine	Vedi le specifiche sottostanti	Vedi le specifiche sottostanti	E' vietato l'accesso a frutteti ai battitori o accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, collaborano al fine di scovare e far uscire la fauna selvatica verso i margini esterni degli appezzamenti interessati a tali coltivazioni. E' sempre fatto divieto di sparo in direzione delle piante da una distanza inferiore a metri 100.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Con frutti pendenti	NO	Consentito per la raccolta del capo ferito od abbattuto	Consentito solo per la raccolta del capo abbattuto o ferito, purché col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico con assoluto divieto di sparo.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Dopo la raccolta	Solo da appostamento temporaneo alla sola fauna selvatica migratoria, previo rilascio scritto dell'assenso del conduttore del fondo	Consentito per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
RIMBOSCHIMEN TI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto.	NO	SI	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, con fucile scarico, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Primo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a mais, sorgo, saggina, girasole	Consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale e solo lungo le capezzagne, stradoni e scoline di delimitazione degli appezzamenti coltivati	Consentito solo per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta o ferita	Consentito solo per la raccolta della fauna selvatica purché con fucile scarico. Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Secondo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a soia, riso, lino, ravizzone, colza e medica da seme e sementi da ortive	Consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale e solo lungo le capezzagne, stradoni di delimitazione degli appezzamenti coltivati.	NO	Consentito solo per la raccolta della fauna selvatica purché con fucile scarico. Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Terzo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a grano, orzo e segale	Dalla semina è consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale esclusivamente con terreno asciutto	Consentito solo per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta o ferita	Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.

Articolo 8 bis-divieti

Fermo quanto stabilito dall'art.13, comma 5 della Legge nazionale n.157 del 11/02/1992, si applicano le seguenti disposizioni integrative.

Comportamenti vietati:

1. uso del fucile a canna liscia senza limitatore di colpi
2. detenzione e uso di armi a canna rigata durante l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria, limitatamente ai luoghi in cui tale caccia si svolge, fatta eccezione per:
 - armi a canne miste rigate/lisce, delle quali uso e detenzione nella detta situazione sono consentiti con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima liscia;
 - caccia agli ungulati sia in forma collettiva che in selezione;
3. detenzione e uso di munizioni spezzate con pallini di dimensione maggiore al n. 000 (3/0) e simili;
4. detenzione e uso di munizioni manomesse;
5. uso di munizioni spezzate predisposte per tiri a lunga portata tipo 'Over cento';
6. uso di fari o altre fonti luminose su animali selvatici, ad eccezione delle persone autorizzate,
7. detenzione e uso di strumenti di richiamo elettroacustici o elettromagnetici durante l'esercizio venatorio.
8. avvalersi della figura del "battitore" durante la caccia;
9. abbandono di rifiuti, bossoli, resti e contenitori alimentari, interiora o parti di scarto di animali abbattuti
10. cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia come previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera S della Legge 157/1992
11. sparare con fucile con canna ad anima liscia a meno di 150 metri, o con fucile con canna ad anima rigata a meno di una volta e mezza la gittata massima, in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici.
12. cacciare da appostamento dal 20 gennaio al 31 gennaio le specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio a meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e dalle pareti rocciose o parzialmente tali.

Fermo restando quanto previsto dall'art.21 della Legge n.157/1992 e dell'art. 8 del Calendario Venatorio Regionale, l'esercizio venatorio è vietato nelle zone comprese nel raggio di mt. 50 da piste ciclabili regolarmente segnalate.

Articolo 9 – Norme generali inerenti il tesserino venatorio

Ai sensi dell'articolo 10.3 del Calendario Venatorio Regionale si considera deposito:

- quando il capo non è nell'immediata disponibilità del cacciatore;
- per la caccia agli ungulati si applicano solamente le disposizioni relative all'apposizione del sigillo inamovibile.

INTEGRAZIONI AL CALENDARIO VENATORIO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE PRESCRITTE PER I SITI DI RETE NATURA 2000 (ZPS; SIC)

Per quanto concerne i Siti della Rete Natura 2000 (ZPS e SIC) valgono le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal quadro normativo di riferimento Statale e Regionale, Nel caso di modifiche di tale quadro legislativo si dovrà fare riferimento alle variazioni apportate.

Di seguito si riportano le prescrizioni provinciali contenute nella valutazione d'incidenza del PFVP vigente:

ZPS istituite in Provincia di Modena e relative prescrizioni:

IT4040001 - Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040002 - Monte Rondinaio, Monte Giovo ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040003 - Sassi di Roccamalatina e di S. Andrea ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040004 - Sassoguidano, Gaiato; ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040005 - Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere ; ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040009 - Manzolino ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV.

IT4040010 - Torrazzuolo ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV.

IT4040011 - Cassa di espansione del Fiume Panaro ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040014 - Valli Mirandolesi ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV.

IT4040015 - Valle di Gruppo ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV

IT4040016 - Siepi e canali di Resega-Foresto ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040017 - Valle delle Bruciate e Tresinaro ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040018 - Le Melegghine ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV.

IT4030011 - Casse di espansione del Secchia ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV

Tabella esplicativa dei codici sintetici delle misure di mitigazione e/o soluzioni alternative prescritte per i Siti della Rete Natura 2000

Tab. 1 - Misura di mitigazione e/o soluzioni alternative corrispondenti

^(M)S – E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
^(M)AAC –Vietare l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lett. e, della L. 157/92, purché sottoposte a procedure di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della DGR 1224/2008 (BUR 138 del 7/8/2008); le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito.
^(M)SS - Nei Siti, circoscrivere l'attività di sparo a salve ai soli allevamenti ittici. Prevedere e sostenere la graduale sostituzione dello sparo a salve con altri accorgimenti (es. protezioni passive, strutturazione degli invasi etc.) che tutelino le specie non bersaglio.
^(M)DAV – Vietare l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana prefissate dal calendario venatorio regionale, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale; le due giornate corrispondono al giovedì e alla domenica.

DISPOSIZIONI FINALI

E' ammesso l'uso in comodato di richiami vivi; l'utilizzatore dovrà essere in possesso di titolo idoneo a dimostrare il consenso all'uso da parte del proprietario e di copia del documento di detenzione.

Disposizioni interpretative:

1- per fucile scarico si intende:

➤ arma che non contiene cartucce né nel serbatoio né in camera di cartuccia;

2- ai fini dell'applicazione della lettera e) dell'art. 21 della legge n. 157/92 (distanze) non sono considerati "immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro" gli edifici con il tetto in tutto o nella maggior parte crollato e non interessati da lavori attuali di ripristino.

Anagrafe canina: i cani devono essere obbligatoriamente registrati ed identificati individualmente ai sensi della norme vigenti.

Rinvio: per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle disposizioni e alle norme di legge vigenti

Cartografie digitali: sono consultabili dal sito www.sistemonet.it le cartografie digitali relative agli istituti di gestione faunistica (pubblici e privati) per l'intero territorio provinciale.

Munizioni

Per quanto riguarda il prelievo degli ungulati si dispone l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo, corrispondentemente all'entrata in vigore di uno specifico divieto normativo a livello statale al riguardo, e l'uso esclusivo di armi a canna rigata.

Per le forme di caccia che utilizzano munizionamento spezzato si auspica la sostituzione del munizionamento tradizionale contenente piombo con munizionamento alternativo non tossico, e per incentivare il cambiamento ne sarà promossa la divulgazione durante gli incontri di comunicazione del calendario venatorio provinciale.

AREE DI RISPETTO

Gli ATC hanno istituito, ai sensi dell'art.22 bis L.R. 8/94, le Aree di Rispetto di cui alla tabella seguente e alla cartografia allegata

All'interno delle Aree di rispetto per specie è vietata sia l'attività venatoria che l'addestramento cani ad eccezione di:

ATC MO2 caccia agli ungulati ai corvidi ed alla volpe con apposite autorizzazioni;

ATC MO3 caccia agli ungulati ed alla volpe con apposite autorizzazioni.

ATC MO 1:	ATC MO2	ATC MO2	ATC MO3
Budrione Migliarina	Bocchirolo	Pigneto	Biscie
Campana	Bosco Albergati	Pilastrello	Bosco M. Emiliano
Carpi	Buon Vino	Prignano ex Campo cani	Campo vandara
Casone	Cà del Tocco	Polveriera	Casa Boselli
Campo cani Mirandola	Campogalliano	Rio Cervaro	Casine
Canaletto Finale	Campogalliano Fornace	Rio Ghiaie	Castellino
Cavezzo Disvetro	Campogalliano Levata	Rossa S. Martino	Confetta
Concordia	Casa Bellini	Rosola Corno	Fiumalbo
Concordia S. Possidonio	Casa Paolini	Rubbiara	Ghiaie
Della Valle	Casse Panaro S. Cesario	Saltino Morano	Macava
Delfina	Cave Formigine	Salto Bertocchi	Monte delle Coste
Foscaglia	Cave Piumazzo	Sassuolo Fiorano	Montemocogno
Fossoli	Cimitero Castelfranco	S. Antonio	Riccovolto
Francesca	Cimitero Piumazzo	S.Cesario cimitero	Santa Giulia
Lollia	Cinta Formigine	S.Cesario vasche	Sassaie Ponte Leo
Lunardina	Cinta Prignano	San. Michele	Serradimigni Calvario
Medolla Cinta	Collecchio	San Vito	Vaglio
Naviglio	Fiorano	San Vito Panaro	
Novi	Gassoli	Savignano Panaro	
Ravarino	Golfiera	Secchia	
Ravarino Panaro	Graziosa	Serramazzoni	
San Felice	Gruppo Germoglio	Sipe Spilamberto	
San Giovanni	La Grande	Soliera Sozzigalli	
Santa Caterina	Lazzari	Spilamberto panaro	
Santa Croce	Montebonello	Spilamberto pesa	
Solara	Maranello nord	Talbignano Sponde	
Sorbara Cinta	Maranello sud	Vignola - Marano	
Staggia	Montanara	Villa Ariosto	
Villafranca	Nonantola nord	Villa Mortuzzi	
	Nonantola sud	Villabianca	
	Pavullo	Zocca M. Ombraro	

DISPOSIZIONI IN MERITO AL PRELIEVO DI UNGULATI

Ungulati

Reperti per il controllo: i cacciatori che abbiano conseguito l'abbattimento di ungulati in selezione hanno l'obbligo di tenere a disposizione, per la consegna alla Provincia, i reperti previsti per il controllo fino al 31 maggio. I reperti da presentare al controllo devono essere consegnati in buono stato di conservazione e tali da non costituire, in alcun modo, rischio sanitario all'atto della manipolazione.

Animali muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari: E' vietato a chiunque l'abbattimento di Ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe d'età al capo assegnato.

Per quanto riguarda il prelievo della specie Capriolo (*Capreolus capreolus*) nel comprensorio 2 e 3 dal 1° giugno al 15 luglio è possibile prelevare solamente i maschi di classe I.

Caccia al Cinghiale

Periodi di sospensione della caccia al Cinghiale: i Presidenti degli ATC, anche tramite i responsabili dei Distretti di gestione degli ungulati, nonché i Concessionari delle AFV, anche tramite i Direttori, devono dare informazione alla Provincia dei periodi di sospensione comunicando, almeno un giorno prima, le rispettive date di interruzione e di ripresa dell'attività venatoria nei distretti

Sicurezza: durante l'esercizio venatorio i cacciatori che cacciano il Cinghiale in braccata, battuta e girata ai sensi del R.R. n°1/2008, allegato tecnico, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza sono obbligati ad indossare giubbetti o gilet ad alta visibilità conformi alle prescrizioni del Codice della Strada.

Contrassegno inamovibile: Al termine della azione di caccia collettiva al Cinghiale, prima di rimuovere le carcasse dall'area di caccia e comunque sempre prima di caricarle sopra un mezzo di trasporto, dovrà essere applicato il contrassegno inamovibile (fascetta) fornito dalla Provincia, ad un arto posteriore.

Giornate settimanali di caccia collettiva: si rimanda a quanto previsto nella determinazione dirigenziale che approva il piano di prelievo.